



ALLEGATO A

Relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione
adottate nel 2021 in applicazione del Piano approvato
con Deliberazione consiliare n. 53 del 28/12/2020
(art.20, comma 4, del D.Lgs. 175/2016)

INDICE

1. INTRODUZIONE	2
2. <i>RICOGNIZIONE PERIODICA ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE (EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016,</i>	
<i>N. 175) DETENUTE AL 31/12/2020 ed EVENTUALI INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE.....</i>	<i>4</i>

1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un *“processo di razionalizzazione”* delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il *“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*. In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Manerbio, con atto del Consiglio comunale n. 15 del 30/03/2015, approvava il *“Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie”*.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016 - TUSP) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In base all'articolo 24, comma 1, del TUSP, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata ad effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 dello stesso decreto.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 05/07/2017 questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P..

Operata la ricognizione straordinaria, in capo alle pubbliche amministrazioni permane l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Con deliberazione n. 59 del 20/12/2018, il Consiglio ha provveduto alla ricognizione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2017. In tale sede, dopo aver proceduto alla verifica dell'attuazione di quanto disposto con la ricognizione straordinaria, sono stati definiti ulteriori interventi di razionalizzazione.

Con propria deliberazione n. 32 del 23/12/2019 il Consiglio comunale ha proceduto alla revisione periodica ordinaria delle partecipazioni detenute al 31/12/2018 predisponendo le relative misure di razionalizzazione.

Con deliberazione n. 53 del 28/12/2020 il Consiglio comunale ha approvato la ricognizione periodica ordinaria delle partecipazioni detenute al 31/12/2019 predisponendo le relative misure di razionalizzazione unicamente in riferimento al Consorzio Bassa Bresciana Servizi in cui il comune detiene una partecipazione del 18% del capitale.

La razionalizzazione stabilita nella delibera sopra richiamata prevedeva la revoca della liquidazione del Consorzio e la trasformazione eterogenea dello stesso con successiva incorporazione della società controllata Coges Spa. La data di attuazione prevista delle operazioni societarie era stata indicata nel 31/12/2021. Nel momento in cui si scrive non è stata realizzata nemmeno la prima fase di revoca dello stato di liquidazione e trasformazione in società a responsabilità limitata del Consorzio e, pertanto, non risulta possibile, al momento, effettuare una previsione certa sulla data di perfezionamento dell'incorporazione stabilita. I motivi del ritardo risultano in parte riconducibili alla perplessità di alcuni comuni soci nel deliberare l'operazione di trasformazione in commento.

2. *RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE (EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175) DETENUTE AL 31/12/2020 ed EVENTUALI INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE*

Per le società partecipate di cui alla tabella sotto riportata, non si prevede alcun intervento di razionalizzazione.

1. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE delle seguenti società.

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
Garda uno S.p.A.	diretta	-Gestione attività di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti.	0,10%	Ritenuta indispensabile al perseguimento di finalità istituzionali. L'acquisto della partecipazione, infatti, è stato finalizzato alla riduzione dei costi in carico agli utenti dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, mediante raccolta porta a porta. Tale servizio è stato affidato direttamente, in quanto società in house
ASPM Soresina Servizi S.r.l.	diretta	- Gestione impianti di illuminazione pubblica e semaforica - Servizi di efficientamento energetico	1%	Ritenuta indispensabile al perseguimento di finalità istituzionali. Infatti, l'acquisto della partecipazione è stato finalizzato all'affidamento diretto, in quanto partecipazione con i requisiti della società in house, della gestione di alcuni servizi di efficientamento energetico, principalmente nell'ambito del servizio di illuminazione pubblica, tramite convenzione quadro suscettibile di esecuzione attraverso specifici accordi attuativi

ACM Srl	diretta	- Attività strumentali a quelle comunali e gestione della Farmacia comunale	100%	Dopo l'incorporazione della ex società di gestione della Farmacia comunale, ACM rimane l'unica società controllata che svolge attività strumentali a quelle istituzionali del Comune e, pertanto, non necessita di ulteriore razionalizzazione.
---------	---------	---	------	---

Con riferimento alle partecipate dirette sopra indicate, sulla base dell'analisi effettuata, non risultano sussistenti, nemmeno singolarmente, le condizioni necessarie per la razionalizzazione di cui al 2° comma dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 sotto riepilogate:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

2.AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE per le seguenti società.

Azione di razionalizzazione	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di attuazione
Revoca della liquidazione - Trasformazione in SRL e successiva incorporazione della controllata COGES Spa	Consorzio Bassa Bresciana Centrale In liquidazione	18%	Entro il 2023